

Istanza per il rilascio del Provvedimento autorizzativo unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 per la

Modifica di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 con determinazione dirigenziale n. DA21/126 del 04/10/2013 ed aggiornato con Determinazione n. DPC026/06 del 11/01/2019

Proponente SAID S.r.l. – Pineto

Procedura VIA

Numero pratica 22/298284

OSSERVAZIONI INTEGRATIVE

DEL PUBBLICO INTERESSATO

Gli scriventi **dr.ssa Clelia Delle Curti**, in qualità di presidente del Comitato per tutela della Salute, dell'Ambiente e del Territorio di Torre San Rocco **ed in proprio**;

e **Alejandro Andres De Fabritiis** in qualità di privato cittadino, la cui proprietà è attigua all'impianto SAID srl

Letti i documenti integrativi pubblicati all'indirizzo <http://ambiente.regione.abruzzo> relativi alla pratica di cui sopra;

preso atto che SAID srl, dopo aver chiesto una proroga di 180 giorni per integrazioni, ha prodotto alcuni documenti il 16.02.2023.

Osservano che:

- 1) La precedente istanza di modifica è stata autorizzata ma non sottoposta a VIA. Richiesta di verifica ex post.**

La SAID S.r.l. ha ottenuto una modifica all'autorizzazione DA121/126 del 04-10-2013 con la Determinazione DPC026/06 del 11-01-2019 non sottoposta a VIA perché ritenuta variante non sostanziale.

Considerato che con tale aggiornamento sono stati autorizzati:

- l'ampliamento dell'area e la costruzione di un ulteriore parte di capannone che ha interessato ben oltre il 15% della totale superficie già occupata. A pag. 11 del giudizio CCR-VIA n. 3819 del 22.12.22 si riporta quanto dichiarato dal tecnico SAID : "si è trattato solo di variazione di lay-out" ma dalla visione della mappa agli atti e dalla realtà fattuale, l'area di lavorazione è raddoppiata.
- sono state introdotte due altre tipologie di rifiuti di cui uno pericoloso (cer 17 09 04 e cer 12 01 05)

avrebbe dovuto essere considerata variante sostanziale (confronta la Direttiva in materia di Varianti degli impianti di Smaltimento e recupero Rifiuti della Regione Abruzzo) e conseguentemente sottoposta a Valutazione Impatto Ambientale.

Con Sentenza n. 209/2011 la Corte costituzionale ha stabilito che *“La procedura VIA svolta in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA, deve essere sempre effettuata ex post sull'intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata del progetto o opera....”*.

Si ritiene opportuno:

- la verifica delle prescrizioni impartite con le due autorizzazioni precedenti in particolare con quella del 11.01.19 dalla n. 6 alla fine;
- l'integrazione di istruttoria specificata al paragrafo 2 delle presenti osservazioni al fine di verificare la prescrizione di cui al punto 14 del DPC026/06 “ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo “verificando che SAID lavori esclusivamente su aree e in strutture effettivamente autorizzate .

È opportuna una approfondita verifica dato che già in sede di verifica a V.I.A. è emerso che alcune prescrizioni impartite in quella sede non sono risultate adempiute :

“non è stato acquisito il parere dell'autorità di Bacino....”,

“che non è esaustiva l'autorizzazione allo scarico del Consorzio di Bonifica..”

“che l'attuale capacità di stoccaggio istantanea di rifiuti pericolosi risulta superiore alla soglia dell'attività 5.5 dell'allegato VIII Part Seconda D.lvo 152/06 ...”

si veda pag. 3 del Giudizio CCR-VIA 3810 del 22.12.22

2) È necessaria una ulteriore istruttoria sull'abuso edilizio:

Si prende atto della dichiarazione del proponente di rinunciare alla parte dell'istanza relativa all'ampliamento dell'area di lavorazione.

Considerato che la SAID srl, già in data 21-09-21 Said srl ha proposto istanza di modifica con (anche) ampliamento dell'area di lavorazione stesse particelle 258-257-381 ed a seguito di richiesta di documentazione integrativa, soprattutto urbanistica, il proponente ha lasciato spirare i termini senza produrla. Pratica archiviata il 18.10.21 cod. 21/0374492;

Con istanza PAUR oggi in esame la SAID srl ha chiesto autorizzazione sulle medesime particelle e successivamente , in data del 16.02.23, ha dichiarato che intende rinunciare alla istanza alla parte relativa alla annessione di area attigua, specificando che : “... la ditta SAID sas con separata procedura gestirà quanto di propria competenza per i lavori realizzati...”;

a questo punto, per prevenire un presumibile nuovo esame sulla stessa questione ed anche per verificare la buona fede del proponente, si chiede di definire l'istruttoria sugli abusi edilizi.

Dunque accertato l'abuso edilizio commesso sul terreno sul quale Said S.r.l. intendeva aumentare l'area di stoccaggio e lavorazione di rifiuti, andrebbe chiarito se il **parere negativo** espresso nella nota del 28.12.22 prot. 28629 del Comune di Pineto *"condizionato al ripristino dello stato dei luoghi o in via subordinata ad eventuale sanatoria per le opere già realizzate se e in quanto ammissibile"*, possa divenire eventualmente diverso. Ossia, andrebbe esplicitato *sic et simpliciter* se le opere abusive costruite sulle particelle n 381 e 288 possano essere sanate o siano insanabili.

Il dato è essenziale per conoscere se il sig. Di Giosia in qualità di amministratore della SAID sas, proprietario del terreno particella 381 e particella 288 sarebbe stato in grado di onorare il contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato con il sig. Lino Di Giosia e rendere in affitto l'area. Chiarire il punto sarà utile anche al signor Lino Di Giosia in qualità di amministratore di Said S.r.l., il quale ha dichiarato non essere a conoscenza, che egli stesso Lino Di Giosia, in qualità di amministratore di Said sas, stava locando terreni ed immobili affetti da abusi edilizi ad egli stesso Lino Di Giosia, amministratore di Said S.r.l. (dichiarato da Di Giosia Lino con nota indirizzata a questo servizio in data 30/12/22).

Si sottolinea che Lino Di Giosia è SAID sas che affitta i terreni a Said srl è lo stesso Lino di Giosia che per SAID srl odierno proponente delle istanze di autorizzazione in esame.

Mi sfugge come un assunto semplice quale è il seguente: per una nuova costruzione il titolo abilitativo è il permesso a costruire; se la nuova costruzione è su area agricola è necessario anche il cambio di destinazione d'uso del suolo, pratica permessa in eccezionali condizioni e sicuramente complessa. Anche l'uomo della strada non presenterebbe una semplice SCIA.

In altri termini andrebbe chiarito dal Comune se tale sanatoria sia ammissibile ed eventualmente quale degli abusi riscontrati riguarderebbe.

Nell'ipotesi che tali sanatorie non siano ammissibili, come crediamo, va comunicato a questo Servizio ed al sig. Lino Di Giosia, sia come SAID sas che come SAID srl, ed anche all'Autorità di Bacino il cui parere è condizionato alla *"positiva verifica da parte del Comune circa la corrispondenza ai requisiti di carattere urbanistico contenute nell'art. 21 comma 1 lettera f ed h delle Nda del PSDA"* (loro nota n. 13968 del 23/12/2022).

Non sembra che il Comune abbia risposto su questo punto.

Andrebbe riferito dal geometra Gaboli, responsabile dell'area Urbanistica e Territorio del Comune di Pineto, a questo Servizio, *sic et simpliciter*:

- 1) Se sulla particella 381 sulla quale il Comune di Pineto ha rilasciato permesso a costruire n. 3726 del 03-01-2017 in applicazione dell'art. 8 DPR 160/10, sul quale mi riservo di verificare ed eventualmente contestare nell'appropriata sede la effettiva correttezza e la rispondenza al criterio di cui al primo comma dell'art. citato, è stata rilevata una ulteriore irregolarità urbanistica (oltre quella rilevata sulla particella n. 288 e 387 di cui oggi trattasi).

- 2) Quale altra irregolarità è stata rilevata sulla particella 258 sub 8 sulla quale la SAID è stata autorizzata a gestire rifiuti con la prima autorizzazione DA121/126 del 04-10-2013 poi integrata in data 11.01.19

Si rimanda alla Comunicazione Mensile Abusivismo Edilizio ai sensi dell'art. 31 co. TU Edilizia del 5.10.22 a firma del Segretario Generale del Comune di Pineto, già allegata alle precedenti osservazioni, in cui si attestano violate sia norme urbanistiche che norme ambientali. Ne stralcio il contenuto per comodità di lettura:

Particelle:

- 258 sub 8
- 381
- 288
- 387

Norme violate:

- Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità con variazioni essenziali art. 31 TU Edilizia
- Violazione di Norme in materia ambientale D. Lvo152/06 e LR 31/10
- Opera incompatibile con disposizioni previste dal Piano Regolatore Generale approvato b Consiglio Comunale Pineto il 09-07-12

Si induca il Comune di Pineto a chiarire esattamente quali e quanti abusi sono stati riscontrati.

Il dato è necessario affinché il Servizio Valutazioni Ambientali possa conoscere se la determinazione DPC026/06 del 11/01/2019 di cui qui si discute la modifica, sia da ritenersi *ab origine* violata e procedere conseguentemente ad una giusta valutazione e successivamente inviare la relativa segnalazione all'Ufficio competente ad emanare le sanzioni che si riterranno opportune ex art. 29 TU.

3) Valutazione Impatto cumulativo complessivo

Andrebbe acquisita da questo Servizio di Valutazioni Ambientali una più approfondita analisi sugli impatti ambientali e sulla salute pubblica considerato che la SAID S.r.l. è confinante con l'altro impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi (Se.Lecta) entrambe sono classificate industrie insalubri di Prima categoria come da elenco di cui al DM 5.9.1994 e succ. mod. ed entrambe sono poste al confine con civili abitazioni preesistenti ed in area agricola e residenziale. Si allega mappa da cui è possibile rendersi conto facilmente della localizzazione dei due impianti tra di essi e tra le case abitate da **esseri umani**.

Si richiede una completa istruttoria sul tema, anche invitando il Sindaco del Comune di Pineto

- quale massima autorità di tutela della Salute Pubblica, a richiedere e quindi fornire in questa sede un parere sanitario (obbligatorio) con valutazione del possibile impatto

sulla salute della popolazione residente potenzialmente esposta ai rischi causati dallo stoccaggio e dalla lavorazione di rifiuti pericolosi e no; alle emissioni odorigene, dalle polveri e dai rumori della lavorazione; in base alla normativa delle industrie insalubri di Prima classe (RD 1265/34 art. 216);

- ad esprimere la compatibilità della collocazione di Impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti alla pianificazione urbanistica comunale avendo riguardo ai rischi ambientali, ai danni economici derivanti dalla svalutazione degli immobili di proprietà dei residenti, al rispetto delle distanze da zone residenziali e da preesistenti edifici destinati a residenza
- a comunicare a questo Servizio se le concessioni edilizie concesse per l'installazione e la modifica delle aree sulle quali insiste l'impianto siano state precedute dall'esame preventivo sotto il profilo igienico – sanitario ed ambientale ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Comunale d'igiene adottato dal Comune di Pineto ai sensi dell'art 218 e 344 del T.U.LL. SS

4) Sottoposizione dell'impianto SAID srl alla normativa di cui al D.lvo 105/15 anche in relazione dell'effetto cumulativo con l'impianto SE.Lecta ad essa attiguo.

Per le stesse ragioni di cui sopra va rivalutata la soglia limite di rifiuti pericolosi in considerazione del fatto che confinante è presente altro impianto che tratta anche rifiuti pericolosi. Va dunque operata la somma algebrica dei rifiuti stoccati, lavorati e movimentati da entrambi gli impianti

Si è creato l'**effetto cumulativo** ed in caso di incidenti potrebbe crearsi l'effetto **domino** (art. 19 d. lvo 105/15) dei due impianti e poi interessare le confinanti abitazioni e via via le altre abitazioni vicine, poste in area residenziale/agricola.

Si ricorda a questo Servizio che i due impianti sono stati già interessati da incendi:

- Il 16-11-2016 un incendio di grosse dimensioni ha interessato Selecta (al tempo Am Consorzio) – vedi foto
- Il 16.08.2020 un ulteriore incendio ha interessato Am Consorzio (oggi Se.Lecta) -vedi foto
- il 07-10-2020 un altro incendio ha interessato Said S.r.l. - vedi foto

Di conseguenza si dovrebbe imporre sia il piano di emergenza interna che quello di emergenza esterna di cui agli art. 20 e 21 del D lvo 195/15 ad entrambi gli stabilimenti oltre tutte le speciali prescrizioni previste dalla norma,

Seguendo il criterio stabilito della sentenza Corte Costituzionale n. 209/2011, sarà dunque necessario rivalutare e revocare l'intera autorizzazione concessa a SAID S.r.l. con DA21/126 del 04-10-13 aggiornata con DPC026/06 de 11-01.19 perché l'impianto SAID cumulo con l'impianto SELECTA sarebbe in contrasto con l'art. 22 del D.lvo 105/15 ossia *"se vicino agli stabilimenti la pianificazione territoriale deve tener conto di maggiori distanze di sicurezza per nuovi insediamenti o modifiche di insediamenti"* automaticamente se gli insediamenti sono preesistenti agli impianti, **questi non possono essere autorizzati.**

5) Valutazione dell'impatto ambientale a cominciare dalla localizzazione dell'impianto e valutare l'effetto cumulativo. Sentenza Consiglio di Stato n.7279 del 06.10.2020

L'area dell'impianto SAID di recupero, stoccaggio e lavorazione di rifiuti non pericolosi e pericolosi è ubicata al limite della zona industriale ed a confine con area agricola e residenziale.

Una porzione dell'impianto si trova in area industriale ma altra parte ha già occupato l'area agricola di pregio ed ora intende espandersi ulteriormente si veda stralcio piano Urbanistico Provinciale (allegato).

L'impianto è confinante con altro impianto SELECTA di Recupero, stoccaggio e lavorazione di rifiuti non pericolosi e pericolosi. (allegata mappa). La norma predilige la vicinanza tra impianti solo se lontani da civili abitazioni.

Per tale ragione **l'impatto cumulativo specifico** supera notevolmente la soglia sotto la quale tale nucleo di impianti possa essere autorizzato in presenza di insediamenti residenziali.

Le pur "particolari misure di mitigazione e/o compensazione" di cui parlano le Relazioni e gli studi (di parte) presentati da SAID non potranno essere sufficienti a tutelare l'impatto sull'ambiente e sulla salute dei residenti perché, pur richiesti dal Servizio, non hanno considerato l'effetto cumulativo.

Verranno trattati materiali pericolosi potenzialmente cancerogeni per *gli esseri umani*. I casi di tumori nella zona sono notevolmente aumentati. Sarebbe opportuno che l'autorità competente alla tutela della Salute Pubblica, disponga uno studio epidemiologico sul fenomeno.

Le emissioni più preoccupanti in atmosfera, non saranno totalmente abbattute, riguardano gli sfiati che si genereranno durante le operazioni di carico/scarico/triturazione/pressatura dei rifiuti; il quantitativo giornaliero di rifiuti gestiti da entrambi gli impianti, configura tali emissioni come continuative, potendosi quindi stimare quantitativo elevatissimo di questo tipo di emissioni.

La Se.lecta lavora su turni 24/24 benché inizialmente autorizzata solo fino alle 17.30. Chi può escludere che anche SAID decida di prolungare l'orario di lavoro. La scorsa estate i rumori da Said si udivano fino alle 22.00/23.00 .

Entrambi gli impianti stoccano i rifiuti all'aperto. La SELECTA per il 100% mentre SAID, opera per buona parte sul piazzale sul quale stanziano per lunghi periodi in particolare pneumatici, tra l'altro posti nell'angolo più vicino **all'abitazione posta a confine.**

Ci preoccupa il sistema di tracciabilità delle sostanze pericolose conferite: la responsabilità dell'individuazione del codice CER è demandata al produttore senza che siano previste

ulteriori verifiche: eventuali trattamenti impropri di rifiuti pericolosi classificati come non pericolosi dal produttore verrebbero rilevati solo successivamente in fase di monitoraggio delle emissioni, in ritardo rispetto alla prevenzione del danno alla salute delle persone. C'è bisogno di avere grande fiducia nel gestore dell'impianto.

Non si è ravvisata tra la documentazione disponibile una valutazione dei rischi e un sistema di gestione delle emergenze, né un piano di azione qualora si verifichi un incidente o un incendio.

E' totale la mancanza di una stima previsionale del volume di emissioni in atmosfera o di scarichi idrici derivanti dal processo produttivo.

Non si può accettare venga autorizzato l'impianto SAID senza una conoscenza preventiva e una quantificazione metrica delle potenziali esternalità prodotte da entrambi gli impianti (SAID+SELECTA). Non è possibile concedere adeguati gradi di fiducia all'introduzione di correttivi successivi, sull'intero disegno del processo produttivo, peraltro non specificati, a seguito di una mera analisi di monitoraggio ex post, realizzata peraltro dalla stessa società.

Vi sono comunque abitazioni sul territorio preesistenti alla installazione degli impianti non adeguatamente censite dalla relazione della ditta e che forse posso essere percepite meglio dai lettori dalla visione delle foto allegate.

Sotto il profilo urbanistico, la zona ha una vocazione produttiva/artigianale che non può essere stravolta dalla presenza di impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti che, autorizzazione dopo autorizzazione, ingloberanno abitazioni e deturperanno definitivamente il territorio.

Gli impianti sono ubicati in zona a rischio idrogeologico medio;

La "Valutazione del traffico indotto dal progetto" non tiene conto numero degli automezzi transitanti al giorno per SAID va aggiunto al numero degli automezzi transitanti da SELECTA, vanno comunque a insistere sulle anche sulla strada provinciale sulla quale si sviluppa l'abitato di Torre San Rocco per cui è fortemente sottostimata la condizione di criticità attuale della viabilità locale in quella zona dove ormai non si può fare una passeggiata a piedi in sicurezza.

Peraltro, si registra già in zona il forte aumento di traffico veicolare pesante in prospettiva quell'area sarà ulteriormente congestionata.

La raccolta di **acque di prima pioggia** sono sufficienti solo a contenere/depurare le acque di dilavamento piazzale ma non sono sufficienti a garantire un eventuale sversamento accidentale dovuto a rottura di contenitori di olii o altre sostanze liquide pericolose stoccate e tantomeno acque di spegnimento incendi (già verificatosi una volta). Il canale

nel quale SAID sversa l'acqua depurata di prima pioggia confluisce direttamente al fiume Vomano.

Il precedente **studio sui limiti di esposizione al rumore** effettuata da Di Giosia Nicola, era già vicina al valore limite. L'aumento dell'area di lavorazione, l'aumento della qualità e quantità dei rifiuti, l'inserimento di altri fonti di rumore (compressore ed avvitatore a impulsi pneumatico) non può che far superare tale limite.

Già attualmente i rumori provengono da carico/scarico container; carrelli elevatori; triturazione/pressatura dei rifiuti; motori dei mezzi pesanti; caricatore semovente; pala caricatrice a cui andranno aggiunti avvitatore e compressore.

Le risultanze delle misurazioni anche qui devono, essere sommate a quelle prodotte dall'altro impianto attiguo il cui funzionamento è continuo (Vedi pag. 22 istruttoria allegata al giudizio CCR-VIA 22-12-22). Le fonti di rumori sia da SAID che da SELECTA sono dunque anche notturne o comunque fino a tarda ora , (sbattere di cassoni, urla degli operai...) ma non sono state misurate o dichiarate dallo studio che era stato specificatamente richiesto cumulativo.

Lo studio sulle **emissioni odorigene** non può certo essere affidato alla percezione di parte di chi non le subisce. La tipologia dei rifiuti degradabili e putrescibili, la temperatura a cui sono esposti ed il tempo di stoccaggio, tempo molto maggiore a quanto dichiarato.

Nella relazione di SAID, non è stato valutato l'effetto cumulo in riferimento all'altro impianto di Recupero, lavorazione e stoccaggio Rifiuti ATTIGUO alla SAID.

Va verificato l'impatto odorigeno cumulativo.

In ogni caso si fa presente che le abitazioni civili sono molto vicine: due sono confinanti ed altre due sono a pochissima distanza, le altre da 200 metri in poi. Sono luoghi in cui esseri umani vivono, dormono, mangiano, coltivano il proprio orto ed allevano animali.

- Si **richiede uno studio oggettivo e terzo**, operato da ARTA, che consideri le emissioni odorigene e i livelli di rumore CUMULATIVI, durante un intero anno, in tutte le condizioni di vento e di temperature.
- Si **chiede la verifica dell'osservanza delle prescrizioni** impartite alla Said S.r.l. con DA21/126 del 04-10-2013 e DPC126/06 del 11-01-19 e, se eventualmente violate o non rispettate, si valutino le conseguenti sanzioni fino alla revoca delle autorizzazioni stesse.
- Si **chiede la V.I.A. ex post sulla autorizzazione del 11.01.2019;**

Infine, si richiama la **sentenza Consiglio di Stato n. 7279 del 06.10.20** in cui si affermano i seguenti principi:


- "precauzione e di prevenzione dell'inquinamento ambientale e del danno alla salute"

- “gli impianti di rifiuti devono essere distanti non solo da centri urbani ma anche da case sparse”
- “gli impianti di rifiuti sono industrie insalubri di prima classe e devono stare lontani da zone residenziali”
- “la compatibilità urbanistica e paesaggistica deve essere intesa in proiezione futura, sotto il profilo ambientale”
- “non può essere escluso “in astratto” che dal trattamento e stoccaggio dei rifiuti possano derivare molestie alla popolazione della zona”

Pertanto, per i motivi sopra esposti, il Comitato Cittadino per la tutela della Salute, dell’Ambiente e del Territorio di Torre San Rocco nonché i signori Clelia Delle Curti (in proprio) ed Alejandro De Fabritiis non possono che esprimere un forte dissenso all’ulteriore aggravio ambientale di un territorio già ampiamente compromesso ed auspica il diniego al rilascio dell’autorizzazione del progetto proposto da SAID S.r.l.

Si chiede di poter presenziare alle eventuali riunioni che dovessero essere indette.

Pineto, 28 febbraio 2023


Dr.ssa Clelia Delle Curti

Sig. Alejandro Andres De Fabritiis
